



**CIRCOLARE N. 10
2012/2013
DEL 9 LUGLIO 2012**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 11 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 11 – 2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del lavoro”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)**

5 luglio 2012
prot. n. 11.17

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 11 - 2012

Oggetto: Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del lavoro -

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata nel S.O. n. 136 della G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, concernente la riforma del mercato del lavoro, contiene all'art. 4, nei commi da 72 a 76, anche talune **disposizioni fiscali**, peraltro non attinenti la specificità della legge stessa, che potendo, comunque, interessare le società ed associazioni destinatarie della presente Circolare, si riportano di seguito.

Commi 72 – 73 – Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (3 luglio 2012) e, quindi per le società/associazioni con periodo d'imposta 1° luglio- 30 giugno, dal periodo d'imposta **2012/2013**, viene modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR, concernente limiti alla deducibilità delle spese relativi alle autovetture aziendali.

In particolare **scende dal 40% al 27,50% la deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto** non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti e viene **ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Comma 74 – A modifica dell'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, **la riduzione forfettaria, ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, del 15% del canone risultante dal contratto di locazione, è ridotta al 5% con conseguente aumento della base imponibile.** La disposizione si applica a decorre **dall'anno 2013.**

Comma 75 – A decorrere dal **1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili**, è ulteriormente incrementata di **due euro**. Le maggiori somme sono versate all'INPS.

Comma 76 – **Dal 2012** il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni R.C. auto, **è deducibile**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente, **non più per l'intero importo ma soltanto per la parte che eccede quaranta euro.**